NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 28

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 27 agosto 1977, n. 675, nonche' ogni altra norma contraria e incompatibile con quelle del presente decreto. Gli articoli 8 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilita' ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni medesime si applicano, altresi', ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilita', per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli dell'impresa di provenienza. Le graduatorie dei lavoratori definite in via amministrativa si intendono valide ad ogni effetto e quindi anche ai fini dell'avviamento in relazione alle offerte di lavoro che risultino formalizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori di cui al comma precedente, le imprese industriali sono tenute, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare alle commissioni regionali per l'impiego i nominativi dei lavoratori stessi, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresi', l'anzianita' di permanenza presso l'impresa, l'eta' ed il carico familiare e la localita' di residenza.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	IV — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-28/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it